

(98/C 304/175)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0489/98
di Karl Habsburg-Lothringen (PPE) alla Commissione
(17 febbraio 1998)

Oggetto: Relazione sul ravvicinamento delle aliquote di accisa sull'alcol e sulle bevande alcoliche

Con la direttiva 92/84/CEE ⁽¹⁾, del 19 ottobre 1992, è stato introdotto, ai fini del ravvicinamento delle aliquote di accisa, un sistema di aliquote minime per tale imposta. A norma dell'articolo 8 di detta direttiva, il Consiglio procede ogni 2 anni, e la prima volta entro il 31 dicembre del 1994, al riesame delle aliquote di accisa prescritte nella direttiva stessa e, deliberando all'unanimità, previa consultazione del Parlamento europeo, prende le misure necessarie.

La revisione si basa su una relazione ed eventualmente su una proposta della Commissione. Detta relazione deve tener conto del corretto funzionamento del mercato interno, del valore reale delle aliquote di accisa e degli obiettivi del trattato in generale, nonché della concorrenza fra le varie categorie di bevande alcoliche.

Una prima relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 13 settembre 1995, ha proposto in sostanza di rinviare l'adeguamento delle aliquote minime per i prodotti alcolici in attesa della conclusione di ulteriori indagini e consultazioni.

Non è stata finora presentata una seconda relazione e quindi, a norma della predetta direttiva, vi è un ritardo di oltre un anno.

Quando presenterà la Commissione al Parlamento europeo una relazione concernente il ravvicinamento delle aliquote di accisa sull'alcol e sulle bevande alcoliche?

Come spiega il ritardo di oltre un anno nella presentazione di tale relazione?

⁽¹⁾ GU L 316 del 31.10.1992, pag. 29.

Risposta data dal Sig. Monti in nome della Commissione

(10 marzo 1998)

La Commissione si pregia di rinviare l'Onorevole Parlamentare alla risposta da essa data all'interrogazione scritta E-37/98 dell'Onorevole Miller ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU C 196 del 22.6.1998, pag. 110.

(98/C 304/176)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0490/98
di Klaus Lukas (NI) al Consiglio
(27 febbraio 1998)

Oggetto: Vendite esentasse

L'interrogante ha preso atto che nella risposta all'interrogazione E-2666/97 ⁽¹⁾ il Consiglio ha fornito una spiegazione molto superficiale e di conseguenza formula nuovamente i precedenti quesiti.

Il Consiglio ha deciso che nel 1999 saranno soppresse le vendite duty-free, adducendo a motivo il fatto che tali vendite non sono compatibili a rigore di logica con il mercato interno.

Quale obiettivo persegue il Consiglio con tale decisione?

Può questo obiettivo essere raggiunto con mezzi meno drastici?

In caso affermativo, quali misure possono essere giudicate sufficienti?

In caso negativo, perché?

In che modo le vendite duty-free ostacolano il regolare funzionamento del mercato interno?

Su quali basi si fonda la suddetta decisione del Consiglio?

Quanti posti di lavoro nell'UE saranno colpiti da tale decisione del Consiglio?